



Salvatore Berlingò

(ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina)

Frode alla legge o frode della legge? *

SOMMARIO: 1 - "Fraus legis" e "fictio iuris" - 2. La frode della legge e la simulazione - 3. Il mendacio e la compromissione delle regole fondamentali dell'ordinamento - 4. La repressione o prevenzione di collusioni o altre frodi processuali - 5. Le illegittimità amministrative causate da "malae fraudes" e la "bona fraus" coonestata dalla *suppletio Ecclesiae*.

1 - "Fraus legis" e "fictio iuris"

Frode alla legge o frode della legge? Ritengo opportuno promuovere qualche riflessione su questo (apparente) dilemma, con riguardo specifico all'esperienza giuridica della Chiesa, perché mi sembra che la canonistica coeva sia tentata di ripiegare su se stessa, viepiù indulgendo ad opere esegetiche delle norme formalizzate, col rischio di dismettere qualsiasi anelito riformatore. Eppure è difficile rinvenire un sistema giuridico altrettanto consapevole della propria incompiutezza quanto l'ordinamento canonico¹. In esso si sono diuturnamente segnalati istituti tipici dell'adattività, come ad esempio, fra quelli che fanno capo a fenomeni caratteristici della tradizione ecclesiale, la *dissimulatio* e la *tolerantia*².

Volendo prendere le mosse da considerazioni di carattere più generale, deve rilevarsi come sia stato acutamente notato³ che nella

*Il saggio riproduce con qualche variante il contenuto della voce "Fraude de ley" - che apparirà, in traduzione spagnola, nel *Diccionario General de Derecho Canónico*, dell'Istituto Martín Azpilcueta - ed è destinato agli *Studi in onore di Rinaldo Bertolino*.

¹ Cfr. S. BERLINGÒ, *Lacuna della legge*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008.

² Cfr. R. BERTOLINO, *Presentazione*, in G. OLIVERO, *Studia canonica*, Giuffrè, Milano 1987, VII s.; R. BERTOLINO, *Lezioni di diritto canonico* (raccolte a cura di M.C. Ruscazio), Giappichelli, Torino, 2007, p. 50 s.; E. DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 309-320; G. OLIVERO, *Studia canonica*, cit., pp. 5-196.

³ P. MAGNARD, *Pascal ou la vanité de l'ego*, in *Etudes*, 409/6 (décembre 2008), pp. 631-642.



realtà terrena – in cui spesso le apparenze sovengono al difetto del reale – , al fine di sopperire alle esigenze altrui, non basta fare ricorso alla dissimulazione, ma sovente occorre fare appello alla simulazione o finzione. Nel gioco dei ruoli della vita sociale si perpetua la “commedia umana” e, per tanto, il *figmentum malum*, che si annida in fondo a ciascun uomo, può essere a volte soppiantato dal *figmentum bonum*, un’attitudine del pari universalmente riscontrabile, che si presta a favorire la convivenza.

Questa attitudine può esprimersi, in termini di diritto, per il tramite della *fictio* (o *fraus*, in senso buono) *legis*; e, in questo caso, il genitivo “legis” è da intendere alla stregua di un genitivo soggettivo. La “legge”, cioè, opera come “soggetto” attivo, cui l’ordine giuridico si affida per ingenerare nei consociati la percezione di essere inseriti in un sistema integro e funzionante, almeno dal punto di vista deonticamente formale⁴.

Anche nell’ordinamento canonico la legge opera in questa direzione⁵; per altro, con i correttivi imposti dalla peculiare *ratio* cui si ispira, che tende a far prevalere, sulle incombenze di tipo formale, le esigenze sostanziali proprie del bene-essere spirituale dei fedeli, la “*salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet*” (c. 1752, C.i.c.)⁶.

Non sono pochi gli esempi di finzioni in senso lato, e quindi di affabulazioni “fraudolente” in termini positivi, canonicamente codificate (“*ius in fabula*”)⁷: la *sanatio in radice* (c. 1161 ss. C.i.c.; c. 848 s., C.c.e.o.); la presunzione di legittimità di (tutti i) figli concepiti o nati in un matrimonio valido (c. 1137 s., C.i.c.); le clausole che si considerano come non apposte se, ad esempio, escludono il potere dell’Ordinario di vigilare sull’esecuzione delle “*pie cause*” (c. 1301, C.i.c.; c. 1045, C.c.e.o.); le molteplici ipotesi di finzioni processuali, a cominciare da quella relativa alla morte presunta (c. 1707, C.i.c.; c. 1383, C.c.e.o.), per finire con le varie specie di presunzioni di cui al c.1584 ss., C.i.c. ed al c. 1265 s., C.c.e.o.; le più o meno dirette forme di *dissimulationes* collegate con le modalità ampiamente discrezionali di esercizio dell’azione penale (cc. 1341, 1399, 1718, C.i.c.; cc. 1401, 1409, 1469, C.c.e.o.); e

⁴ Rinvio a quanto più estesamente argomentato in S. BERLINGÒ, *Suppletio legis*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009.

⁵ Si v. E. DIENI, *Finzioni canoniche*, cit., pp. 21-30. Più in generale, sulle caratteristiche della legge in diritto canonico, cfr. E. GRAZIANI, *Legge (dir. can.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 1007 s.

⁶ S. BERLINGÒ, *Generalia iuris principia*, in J.I. Arrieta (ed.), *Il Ius Divinum nella vita della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2010, 577-593.

⁷ Cfr. E. DIENI, *Finzioni canoniche*, cit., pp. 126-141, pp. 204-228.



l'enumerazione potrebbe ulteriormente protrarsi, annoverando tutti i casi di "estensione" analogica⁸.

Quanto ai correttivi, imposti dalle peculiarità dell'ordinamento canonico⁹ alle finzioni pur non "malignamente" ispirate, valgono per tutti quello consistente nell'esclusione della *fictio* della *res iudicata* dalle cause di *status* (c. 1643, C.i.c.; c. 1324, C.c.e.o.) o la restrizione, sancita dal c. 113, § 2, C.i.c. e dal c. 920, C.c.e.o., alla capacità giuridica della più emblematica *figura iuris* dell'esperienza canonistica classica: la *persona ficta*. La capacità di quest'ultima non opera, infatti, in modo illimitato – come di solito avviene negli ordinamenti profani – ma solo con riguardo ai diritti ed agli obblighi che risultino congrui con la sua natura.

Può aggiungersi, da un angolo d'osservazione ancor più ampio, come il rispetto delle esigenze spirituali tipiche dell'esperienza canonica comporti che qualsiasi dettato, formalmente prescritto dalla legge, si riveli, nella sua applicazione, sostanzialmente lesivo della *salus animae*, esso non debba considerarsi una vera e propria *lex*, ma una *prava fraus*, servente ad un *malum figmentum* o, in termini tomistici, una *corruptio legis*, da non osservare, bensì da contrastare, con un atto che si pone in apparenza *contra legem*, ma corrisponde, in realtà, *ad tenorem rationis*¹⁰.

2 - La frode della legge e la simulazione

Nell'ordinamento canonico la *ratio* della legge esige che venga denunciata e colpita con estremo rigore ogni (*mala*) *fraus legis*, quando al genitivo "legis" di tale espressione si attribuisca un significato non più "soggettivo", bensì "oggettivo", quando, cioè, la legge risulta non già operatrice ma destinataria della *fraus*, così che sarebbe meglio parlare, a scanso di equivoci, di una (*mala*) *fraus legi*. In questa ipotesi, l'agire fraudolento è di per sé lesivo della logica stessa della legge e non solo del suo formale prescritto, traducendosi in una ineludibile violazione della specifica *ratio legis* innestata sulla *ratio* fondamentale, che, per la

⁸ Sulla nozione da ultimo richiamata nel testo si rinvia, per tutti, a G. FELICIANI, *Analogia:III) Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. II, Treccani, Roma, 1988, p. 1 s.

⁹ Riguardo alle note caratteristiche di cui al testo, cfr. S. BERLINGÒ, *Ordinamento canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2008.

¹⁰ S. BERLINGÒ, *Generalia iuris principia*, op. et loc. cit.; ID., *Lacuna della legge*, op. et loc. cit.; ID., *Suppletio legis*, op et loc. cit..



Chiesa, risiede nel comandamento evangelico della carità cristiana¹¹. Ciò si verifica sia che la frode attenti direttamente all'esplicazione delle sfere di libertà dei soggetti – come avviene, di norma, nelle ipotesi di abuso di diritto, lesivo delle regole di buona fede, solidarietà e correttezza preposte all'ordinato svolgimento dei rapporti intersoggettivi¹² – sia che, come conseguenza di un *pactum sceleris* o di una *prava intentio*, risulti inflitto un *vulnus* ad un precetto di legge, pur quando non si abbia di mira il pregiudizio immediato di interessi soggettivi direttamente ed attualmente individuati e tutelati dal diritto. Lo scandalo, infatti, di quest'ultima azione oggettivamente antiggiuridica non solo produce un effetto dannoso per l'astratto interesse connesso all'affidabilità dell'istituzione, ma, nella Chiesa, viene altresì in conflitto con interessi assolutamente concreti e meritevoli di riguardo, perché un simile agire esprime in radice la "dimensione del peccato contro il prossimo"¹³ e, dunque, un potenziale negativo *erga omnes (et singulos) christifideles*.

Un'ipotesi conclamata di siffatto modo di comportarsi in frode alla legge – a parte il caso penalmente sanzionato in base alla previsione di uno specifico delitto o in forza del generale disposto di cui al c. 1399, C.i.c. – può ravvisarsi nelle fattispecie latamente riconducibili al campo del fenomeno simulatorio. Quantunque i testi legali canonici rifuggano dal ricorso al *nomen iuris* della *simulatio*, tra gli elementi essenziali di tutte queste fattispecie è, in vero, individuabile l'intenzione del soggetto agente, pur pienamente consapevole della realtà delle cose, di occultare la verità con il proprio comportamento¹⁴, al fine di perseguire intenti pratici devianti rispetto alla causa tipicamente definita dall'ordine giuridico. Per tanto, è stato ben detto che "ovunque è simulazione ivi è frode"¹⁵. E mentre in materia patrimoniale – attesa anche la frequente e pressoché generalizzata canonizzazione di normative civilistiche – "la reticenza fraudolenta d'uno dei contraenti, pur riconoscibile, deve essere ignorata da parte

¹¹ S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 65 s.; R. BERTOLINO, *Lezioni*, cit., p. 37.

¹² Cfr., da un punto di vista di teoria generale, valido per tutte le esperienze giuridiche, D. MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento II, Giuffrè, Milano, 1998, p. 15.

¹³ S. BERLINGÒ, "Ursakrament" e "magnum sacramentum". *A quarant'anni dal volume di Francesco Zanchini di Castiglionchio "La Chiesa come ordinamento sacramentale"*, in *Diritto & Religioni*, 8 (2-2009), pp. 485-491; F. ZANCHINI di CASTIGLIONCHIO, *La Chiesa come ordinamento sacramentale*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 141.

¹⁴ E. DIENI, *Finzioni canoniche*, cit., p. 146

¹⁵ E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 160.



dell'ordine giuridico per la tutela degli interessi economici della parte ingannata¹⁶; viceversa, in materia matrimoniale e sacramentale, essa è colpita da una congrua reazione sanzionatoria, che mira a neutralizzare il potenziale negativo insito nella frode, sia con riguardo al *periculum animae* che direttamente attinge il singolo fedele, sia rispetto allo scandalo derivante dalla eventuale mancata rimozione di una situazione non meritevole di tutela¹⁷.

3 - Il mendacio e la compromissione delle regole fondamentali dell'ordinamento

Le considerazioni appena svolte spiegano perché – si condivida o no, in tema di esclusione, con un positivo atto di volontà (riconoscibile dall'esterno, e non semplice *cogitatio*), del *matrimonium ipsum* o di essenziali suoi elementi e proprietà, il persistente impiego dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza del termine di simulazione¹⁸; si sia o no favorevoli al mantenimento della distinzione, sempre nell'ambito delle intenzioni matrimoniali, fra simulazione totale e parziale¹⁹ – la conseguenza sarà sempre la stessa, e cioè la nullità del matrimonio. Inoltre, la novellata codificazione canonica (c. 1099, C.i.c.; c. 822, C.c.e.o.) ha reso esplicito il principio - rinvenibile per via ermeneutica anche nel *Codex* 1917 - che lo stesso errore di diritto sugli elementi essenziali del coniugio, trascinante in modo radicale ("*radicitus versus*") dalla sfera meramente intellettuale a quella volitiva, può trasformarsi in vero e proprio atto positivo di volontà difforme dallo schema matrimoniale proposto dall'ordinamento canonico, così come si verifica nelle ipotesi della simulazione. Si è precisato, tuttavia, che non sempre alla difformità oggettiva, o all' "incongruenza oggettiva tra intento pratico e causa del matrimonio"²⁰, si accompagna, come nella

¹⁶ E. GRAZIANI, *Volontà attuale*, cit., p. 205.

¹⁷ E. GRAZIANI, *Volontà attuale*, cit., p. 206. Da ultimo, per i nessi tra finzioni di diritto e consenso matrimoniale, cfr. E. PETIT, *Consentement matrimonial et fiction du droit. Etudes sur l'efficacité juridique du consentement après l'introduction de la fiction en droit canonique*, PUG, Roma, 2010.

¹⁸ S. BERLINGÒ, *Il matrimonio dei battezzati non cattolici e l'esclusione della sacramentalità*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 135; P. MONETA, *Spunti di riflessione sulla simulazione del consenso matrimoniale*, in J. Kowal, J. Llobell (eds.), "Iustitia et Iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 724.

¹⁹ E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 82.

²⁰ E. GRAZIANI, *Volontà attuale*, cit., p. 204.



simulazione, un consapevole intento soggettivo di *protestatio in Ecclesiam*, e quindi la prava volontà di porre in essere una frode alla legge (ignorata o mal conosciuta)²¹. L'accostamento ai fenomeni comunemente ricondotti all'ambito della simulazione potrebbe però essere ancora sostenuta ove si assumesse e provasse che, nel caso di specie, la oggettiva deviazione dallo schema matrimoniale canonico comporta altresì una consapevole riserva sull'integrità della "causa hominis cum uxore", ossia sulla "traditio et acceptatio ad constituendum matrimonium" (c. 1057, § 2, C.i.c.; c. 817, § 1, C.c.e.o.)²². Come bene ha ricordato, infatti, Giovanni Paolo II, ogni "physica corporum donatio mendacium esset, nisi signum fructusque esset totius donationis personalis" (*Familiaris consortio*, 11).

Alla stessa stregua, qualsiasi altro mendacio che infirmi alla radice la "causa" matrimoniale come sopra delineata può configurarsi come frode alla regola "in principio" stabilita dall'Autore, insieme, della Creazione e della Redenzione, valevole quindi per ogni uomo e per ogni tempo. Ed alla luce dell'intento di neutralizzare ogni frode di questo genere possono altresì comprendersi, nei limiti in cui a tale intento si riconducano, i pronunciati magisteriali, giurisprudenziali e dottrinali circa la retroattività della forza irritante di determinate anomalie del consenso matrimoniale, variamente rubricate nel contesto dei vizi e non dei difetti strutturali del medesimo consenso, quindi difficilmente compatibili, da un punto di vista meramente teorico, con una valenza retroattiva²³.

4 - La repressione o prevenzione di collusioni o altre frodi processuali.

Sempre allo scopo di sventare pericolosi attentati alla "causa" del matrimonio era senz'altro riconducibile, un tempo, la draconiana disposizione dell'art. 117 dell'Istruzione *Provida Mater*, secondo cui "depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam". Tale disposto non solo è stato pretermesso dai canoni novellati (c. 1679, C.i.c.; c. 1365, C.c.e.o.) e dalle

²¹ S. VILLEGIANTE, *L'esclusione del "bonum sacramenti"*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 189-219, 189-210.

²² S. BERLINGÒ, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: coniugalità*, in AA. VV., *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 119.

²³ E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, cit., pp. 104, 107.



previsioni emanate al riguardo dalla nuova Istruzione *Dignitas Connubii* (artt. 180 e 181), ma è stato radicalmente rimosso da un quadro normativo e, in parte, giurisprudenziale più aggiornato. In questa più recente prospettiva, superata ogni “*collusionis suspicio*” (altra espressione mutuabile dall’art. 113 della *Provida Mater*), si tende, al contrario, ad alimentare una sorta di “presunzione processuale” in favore della persona umana, secondo il principio “*nullus malus nisi probetur*”²⁴. Ciò non significa che si sia lasciato libero il campo a qualsiasi genere di presunzione *hominis* o *scientiae*, così come risulta dalla circostanza che, pur essendosi – ancora in materia processuale – sancita la scomparsa delle presunzioni *iuris et de iure* (cc. 1584-1586, 1608, § 3, C.i.c.; cc.1265 s., 1291, C.c.e.o.), sempre la nuova Istruzione matrimoniale *Dignitas Connubii* pone in essere opportune cautele, sia col divieto per i giudici di formulare “presunzioni discordanti da quelle elaborate nella giurisprudenza della Rota Romana” (art. 216.2), sia con la norma di chiusura approntata dall’art. 161.2, con cui si raccomanda al giudice di vigilare in ogni caso sulla integrità ed autenticità delle prove, al fine di evitare qualsiasi genere di frode, collusione o corruzione (oltre a disconoscere quale che sia valore probatorio, quantunque indiziario, ai “documenti anonimi”: art. 188).

Nell’ambito processuale è, inoltre, da tenere in conto l’obiettivo, esplicitato dal c. 1452, C.i.c. e dal c. 1110, C.c.e.o., di evitare “*graviter iniustam sententiam*” e, con essa, un’evidente frode alla legge, sanzionata, oltre che con i peculiari istituti connessi al non passaggio in giudicato delle sentenze di *status* – cui si è già accennato -, con il comune ricorso alla *restitutio in integrum* delle pronunzie della cui “*iniustitia manifesto constet*”, fra l’altro, per il dolo di una delle parti in danno dell’altra o per una evidente negligenza nell’osservanza di leggi non meramente processuali (c. 1645, § 2, nn. 3° e 4°, C.i.c.; c. 1326, C.c.e.o.).

5 - Le illegittimità amministrative causate da “*malae fraudes*” e la “*bona fraus*” coonestata dalla *suppletio Ecclesiae*

Il rimedio di una *restitutio in pristinum* è apprestato, del resto, nel caso di atti autoritativi illegittimi provenienti pure da organi diversi da quelli giudiziari, inficiati dall’agire fraudolento dei soggetti istanti,

²⁴ J. M. SERRANO RUIZ, *Confessione e dichiarazione delle parti nella giurisprudenza della Rota*, in AA. VV., *Confessione e dichiarazione delle parti nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, Cedam, Padova, 2003, p. 169 s.



come nelle ipotesi dei rescritti emanati a seguito di *subreptio* o di *obreptio* (c. 63, C.i.c.). Gli effetti sanzionatori in cui si concretizza detto rimedio sono destinati a evitare che questo tipo di frode alla legge possa conseguire i suoi frutti, perfino quando il raggiro è stato tale da carpire l'avallo della Suprema Autorità della Chiesa. Com'è noto, l'assolutezza del brocardo "prima Sedes a nemine iudicatur" è stata da sempre relativizzata con il ricorso alla *nova oris aperitio* o al *beneficium novae audientiae*²⁵, ed è ora ridimensionata dalle previsioni sul contenzioso amministrativo canonico, confluite, infine, nella *Lex propria* della Segnatura Apostolica²⁶. Per altro, l'illegittimità di un atto amministrativo può anche essere causata da una fraudolenta iniziativa o renitenza della stessa autorità; nel qual caso scatta per l'autorità amministrativa medesima, come per qualsiasi altro soggetto, l'obbligo - sanzionato in via generale dal c. 128 C.i.c., dal c. 935 C.c.e.o. e, da ultimo, in modo più specifico per gli atti amministrativi illegittimi, dalla *Lex propria* appena richiamata (artt. 101-103) - di risarcire il danno ingiustamente arrecato.

Prima di pervenire a qualche conclusione indotta dalle esemplificazioni di *malae fraudes* fin qui esposte, è opportuno chiedersi se nell'ordinamento canonico non possano albergare casi di *fraudes bonae, contra legem*, e però *secundum tenorem rationis*. Escluse le ipotesi di comportamenti (come la consuetudine e l'*epicheia*)²⁷ deliberatamente e consapevolmente contrari alla legge, ma non accompagnati dall'intento (indispensabile perché si ravvisi una *fraus*) di occultare detta contrarietà, una fattispecie di *bona fraus* può essere individuata nella condotta di chi pone in essere, pur non essendo competente o legittimato, atti di esercizio di una potestà amministrativo-esecutiva o delle facoltà inerenti all'amministrazione della cresima, all'assoluzione sacramentale dei peccati e all'assistenza ai matrimoni (cc. 144, C.i.c.; c. 994 s., C.c.e.o.). Di *bona fraus* si può, tuttavia, parlare, in questi casi, non già nel contesto di un dubbio positivo e probabile dell'esercente la potestà, ma solo nell'ipotesi di errore diffusamente contratto da parte della comunità dei fedeli. In quest'ultima circostanza, l'esercente la funzione, pur essendo consapevole della contrarietà alla norma del suo agire, lo adotta occultando detta contrarietà ai fedeli (*fraus legi*); egli

²⁵ S. BERLINGÒ, *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, in J.I. Arrieta (ed.), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia, 2008, p. 43.

²⁶ S. BERLINGÒ, *La competenza di legittimità e di merito della Segnatura Apostolica secondo la Lex propria*, in P.A. Bonnet, C. Gullo (eds.), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Libredia Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 121-138.

²⁷ R. BERTOLINO, *Lezioni di diritto canonico*, cit., pp. 135-142; E. DIENI, *Finzioni canoniche*, cit., pp. 341-344.



trova, tuttavia, una copertura per questi suoi comportamenti (i suoi atti rimangono validi) nella *suppletio Ecclesiae*, in vista delle impreteribili esigenze spirituali degli stessi fedeli o, secondo alcuni e per particolari evenienze, anche al fine di evitare un grave danno personale (il c.d. *grave incommodum*) a sé medesimo²⁸.

L'indagine fin qui svolta, pure alla luce dell'ipotesi da ultimo illustrata, induce a concludere che anche nel diritto canonico - a motivo del paradosso per cui ogni diritto è in grado di perseguire le proprie finalità pratiche solo ricorrendo ad astrazioni o finzioni - non mancano ipotesi di affabulazioni normative (*fraudes legis*) o di ingannevoli aggiramenti delle regole (*fraudes legi*), non solo da considerare inevitabili, ma persino da favorire o, quanto meno, da tollerare. Per il diritto canonico, però, prima e più ancora che per ogni altro diritto, vale la raccomandazione di procedere a *ri-costruzioni* e *ri-facimenti* radicali del tessuto normativo ed esperienziale della vita giuridica della comunità, proprio «là dove più "finti" e fragili sono i fili dell'ordito», se non si vuole compromettere l'obiettivo di valorizzare al massimo "le trame più robuste delle narrazioni fondamentali"²⁹: quelle da cui dipende, nell'ordinamento della Chiesa, la "salus animae" che, alla fine, si identifica con lo stesso "status Ecclesiae".

²⁸ L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1988, p. 198.

²⁹ E. DIENI, *Finzioni canoniche*, cit., p. 396.